

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento per l'acquisto mediante procedure
sotto soglia di beni e servizi**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20/01/2020.

Sommario

| | |
|--|---|
| CAPO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA | 1 |
| Art. 1 - Procedure ordinarie..... | 1 |
| Art. 2 - Principi applicabili alle procedure sotto soglia | 1 |
| Art. 3 - Principio di rotazione..... | 2 |
| Art. 4 - Deroga all'obbligo di rotazione | 2 |
| Art. 5 - Affidamenti di modico valore | 2 |
| Art. 6 - Divieto di frazionamento..... | 2 |
| Art. 7 - Tutela delle imprese di minori dimensioni..... | 2 |
| Art. 8 - Obblighi di trasparenza | 2 |
| Art. 9 - Criteri di aggiudicazione | 3 |
| CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA | 3 |
| Art. 10 - Indagini di mercato informali..... | 3 |
| Art. 11 - Determina a contrarre | 3 |
| Art. 12 - Determina di affidamento | 3 |
| Art. 13 - Requisiti da richiedere all'operatore | 4 |
| Art. 14 - Motivazione in caso di affidamento diretto..... | 4 |
| Art. 15 - Motivazione attenuata per appalti di modico valore | 4 |
| Art. 16 - Controllo dei requisiti..... | 4 |
| Art. 17 - Stipula contratto e pubblicazione..... | 6 |
| Art. 18 - Trasparenza..... | 6 |
| CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate O CONCORRENZIALI SOTTO SOGLIA | 6 |
| Art. 19 - Procedure negoziate sotto soglia | 6 |
| Art. 20 - Determina a contrarre | 6 |
| Art. 21 - Fasi della procedura..... | 6 |
| Art. 22 - L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori | 6 |
| Art. 23 - L'albo fornitori..... | 7 |
| Art. 24 - L'avviso di indagine di mercato | 7 |
| Art. 25 - Individuazione degli operatori economici da invitare..... | 7 |
| Art. 26 - Il confronto concorrenziale | 8 |
| Art. 27 - Il contenuto della lettera d'invito | 8 |
| Art. 28 - Le sedute | 9 |
| Art. 29 - Verifica dei requisiti | 9 |
| Art. 30 - La stipula del contratto e le pubblicazioni | 9 |

CAPO I

PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Procedure ordinarie

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, in presenza di particolari situazioni da chiarire nella determina a contrarre che suggeriscono di ricorrere al massimo confronto concorrenziale, è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate.

Art. 2 - Principi applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
 - del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - dei principi di non discriminazione e di parità del trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto degli eventuali aggiornamenti;
 - del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Principio di rotazione

1. Il RUP è tenuto al rispetto del principio di rotazione per evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.

Art. 4 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione.
2. In tale caso il RUP, nella determina a contrattare, deve fornire una chiara e specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato; al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 5 - Affidamenti di modico valore

1. Negli affidamenti di modico valore, importo inferiore o pari a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 - Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento degli appalti, si rende necessario prestare la massima attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione degli affidamenti nel tempo.

Art. 7 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale

Art. 8 - Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure concorsuali sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del Codice.
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 10 - Indagini di mercato informali

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il RUP può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
2. Le indagini di mercato, c. d. informali, di cui al comma precedente sono svolte utilizzando la PEC o il Portale Appalti.
3. In ogni caso il contatto o la sollecitazione da parte del RUP non ingenera alcuna posizione qualificata nell'operatore interrogato sempre a condizione che le modalità seguite siano trasparenti ed oggettive.

Art. 11 - Determina a contrarre

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno almeno specificati:
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice, e speciali se necessari, da richiedere agli operatori economici;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - le principali condizioni contrattuali.

Art. 12 - Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si può, altresì, procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati almeno i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;

- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- le modalità di espletamento e le risultanze di eventuali indagini di mercato informali
- il possesso dei requisiti di requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice;
- il possesso dei requisiti di carattere speciali se richiesti.

Art. 13 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico, fatto salvo il possesso dei requisiti di requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento possono essere richiesti ulteriori requisiti speciali quali:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- la capacità tecnica e professionale.

Art. 14 - Motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto a favore di un determinato operatore economico deve essere opportunamente motivato.

2. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della economicità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione.

3. La economicità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 15 - Motivazione attenuata per appalti di modico valore

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo a affidamenti diretti di modico valore, inferiori o pari a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

Art. 16 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore a 20.000,00 euro.

2. In particolare:

a) per importi fino a 5.000,00 euro il RUP ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- della acquisizione di una apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.p.r. n. 445 del 2000, di attestazione del possesso dei

requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, (es. dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice)

- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributive (DURC);
- della verifica dei requisiti speciali, se previsti;
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

-

b) per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, il RUP ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- della acquisizione di una apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.p.r. n. 445 del 2000, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice e speciale, se previsti, (es. dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice)
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica relative ai requisiti di cui all'art.80, commi 1,4 e 5,lett.b) del Codice dei contratti pubblici;
- della verifica dei requisiti speciali, se previsti;
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici il RUP deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti speciali, economici e finanziari e tecnico-professionali se richiesti, ove lo stesso operatore rientri nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici nonché le necessarie dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali integrative delle stesse dichiarazioni già rese ai gestori dei mercati elettronici. Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario non ricada nel citato campione, il RUP deve espletare tutti i controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine sia generale sia speciale se previsti.

Art. 17 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.

Art. 18 - Trasparenza

1. Trova applicazione l'art.29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente in "Amministrazione Trasparente".

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate O CONCORRENZIALI SOTTO SOGLIA

Art. 19 - Procedure negoziate sotto soglia

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite l'albo fornitori.

Art. 20 - Determina a contrarre

1. Nella determina a contrarre vanno almeno specificati:
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquisire;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale se necessari da richiedere agli operatori economici;
 - il numero di operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale con specifica sul sorteggio pubblico;
 - la decisione o meno di non fare partecipare il pregresso affidatario e gli stessi soggetti già invitati al precedente procedimento per commessa analoga;
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - le principali condizioni contrattuali.

Art. 21 - Fasi della procedura

1. La procedura negoziata/concorrenziale sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale individuati tramite indagini di mercato o l'albo fornitori;
 - il confronto competitivo tra gli operatori economici come sopra individuati e invitati per la scelta dell'affidatario;
 - la stipula del contratto.

Art. 22 - L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori si svolgono tenendo in considerazione il rispetto del principio di rotazione.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori si svolgono, altresì, tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire. In tal caso l'operatore da invitare alla procedura deve essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 23 - L'albo fornitori

1. In via prioritaria l'individuazione degli operatori economici da invitare alla fase concorrenziale è effettuata tramite consultazione dell'albo fornitori: l'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Massa costituito secondo le modalità di cui allo specifico Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 18 giugno 2019.

Art. 24 - L'avviso di indagine di mercato

1. L'avviso di indagine di mercato costituisce uno strumento alternativo o sussidiario all'albo fornitori per individuare gli operatori economici da invitare alla fase concorrenziale.
2. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, in "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sul "Portale Appalti".
3. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza, da indicare nella determina a contrattare, a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, possono essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
5. L'avviso deve almeno indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice, e speciali se necessari, da richiedere agli operatori economici;
 - il numero di operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale con specifica sul sorteggio pubblico;
 - la decisione o meno di non fare partecipare il pregresso affidatario e gli stessi soggetti già invitati al precedente procedimento per commessa analoga;
 - il criterio di aggiudicazione ;
 - le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 25 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. La determina a contrarre indica il numero di operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale. Il RUP nella definizione del numero, oltre al numero minimo previsto dall'art. 36 del Codice, tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento, dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nel caso in cui il RUP ritenga di non dovere invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'albo fornitori deve indicare il numero massimo di operatori che dovranno essere selezionati ai fini del successivo invito.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici presenti nell'albo fornitori oppure risultato idoneo a partecipare alla fase concorrenziale a seguito di indagine di mercato sia superiore a quello massimo indicato dal RUP e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato.
4. Laddove non sia possibile procedere al sorteggio con modalità automatiche, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato oppure presenti nell'albo fornitori.
6. Nel caso in cui il numero degli operatori economici presenti nell'albo fornitori oppure risultato idoneo a partecipare alla procedura concorrenziale a seguito di indagine di mercato sia inferiore al numero minimo previsto dall'art. 36 del Codice o indicato dal RUP, si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare individuati tramite albi o elenchi ufficiali già preesistenti.

Art. 26 - Il confronto concorrenziale

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori e formalizzati i relativi risultati, gli operatori economici individuati sono invitati a presentare offerta con le modalità ordinarie oppure quelle previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 27 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici invitati di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve almeno contenere:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché quelli speciali di idoneità professionale e economico-finanziari/tecnico-organizzativi se necessari, richiesti per la partecipazione alla gara oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti generali e speciali in base ai quali è lo stesso stato iscritto nell'albo fornitori. Nel caso di utilizzo del Mercato elettronico il RUP può richiedere eventuali requisiti speciali, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione al Mercato elettronico medesimo;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle eventuali penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante deve prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 28 - Le sedute

1. Le sedute di gara, sono svolte, a seconda della complessità della procedura concorrenziale per numero dei concorrenti, dell'importo o del tipo di appalto, dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, i cui componenti, compreso il Presidente fino al 31 dicembre 2020, di norma sono interni.
2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Per le procedure che sono svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 29 - Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n.445/2000.
2. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici il RUP deve effettuare le verifiche sugli operatori economici a norma del precedente articolo 17, comma 5, al quale si formula rinvio.

Art. 30 - La stipula del contratto e le pubblicazioni

1. La modalità di stipula del contratto è indicata nella determina a contrattare.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura concorrenziale, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.